

# VENDITA DI BENI DA PARTE DEL CURATORE DELLA EREDITÀ GIACENTE

Il Curatore delle eredità giacente può compiere tutti gli atti ritenuti utili alla conservazione ed alla migliore amministrazione del patrimonio (ad esempio può stipulare contratti di mutuo per pagare debiti ereditari o per sostenere spese di manutenzione del patrimonio, stipulare contratti di locazione aventi ad oggetto beni ereditari, investire capitali, acquistare beni, assumere obbligazioni in genere, costituire o cedere diritti reali, riscuotere canoni di locazione, pagare utenze, rate di mutuo, cedere quote societarie o proporre la liquidazione delle società, etc.).

Tra gli atti relativi alla liquidazione dei beni ereditari che il Curatore può compiere rientrano: la vendita di beni mobili, che deve essere promossa da quest'ultimo nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario (ex art. 783, co. 1, c.p.c.), salvo che il Giudice, con decreto motivato non disponga altrimenti; la vendita dei beni immobili, che deve essere autorizzata dal tribunale in composizione collegiale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente (ad esempio, un caso di necessità dell'alienazione immobiliare è quello in cui nel patrimonio ereditario non vi sia denaro sufficiente ad onorare i debiti ereditari, neanche successivamente alla vendita dei beni mobili; tra i casi di utilità evidente rientrano quelli che hanno lo scopo di investire in beni produttivi, che consentano maggiori redditi oppure nell'opportunità di eliminare dal patrimonio uno o più beni la cui gestione risulti particolarmente onerosa). Ove il bene sia stato colpito da trascrizioni, iscrizioni ipotecarie, vincoli amministrativi o pesi, il provvedimento del Tribunale che autorizza la vendita del bene conterrà anche l'autorizzazione alla cancellazione di tali pregiudizievoli, cosicché l'acquirente acquisterà il bene libero dalle stesse.

La vendita dei beni mobili avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano nel momento della vendita, non essendo soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o per mancanza di qualità, e non potrà essere risolta per alcun motivo. L'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta non può dar

luogo ad alcun risarcimento, indennità o restituzione del prezzo essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni visionati dall'offerente. Non è previsto diritto di recesso dopo che il Tribunale ha concesso l'autorizzazione alla vendita.